

Gronchi Presidente della Camera dei deputati*

GIAMPIERO SICA**

Abstract: *This essay analyses Giovanni Gronchi's activity as President of the Chamber of Deputies (1948-1955). Gronchi was the first President of the Chamber of Deputies after the entry into force of the Constitution of the Italian Republic, and he played a crucial role in defining the role of the Parliament in the founding years of the Republic.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I rapporti tra Parlamento e Governo. – 3. La Conferenza dei Presidenti. – 4. Le Commissioni e i Gruppi. – 5. Il Presidente, il Regolamento e l'Assemblea. – 6. Le leggi di attuazione della Costituzione nella prima legislatura repubblicana.

Data della pubblicazione sul sito: 22 settembre 2023

Suggerimento di citazione

G. SICA, *Gronchi Presidente della Camera dei deputati*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta una rielaborazione dell'intervento in occasione del seminario "Giovanni Gronchi e l'attuazione della Costituzione. Istituzioni, culture politiche e costruzione dell'identità repubblicana", organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa e dal Centro "Giovanni Gronchi" per lo studio del movimento cattolico di Pontedera, tenutosi a Pontedera il 24 e il 25 febbraio 2023.

** Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; documentarista della Camera dei Deputati. Indirizzo mail: giampierosica@yahoo.it.

1. Introduzione

Giovanni Gronchi fu certamente una delle figure politiche e istituzionali di maggior spicco nel secondo dopoguerra e nella storia della Repubblica.

Questa relazione ha ad oggetto la fase, fin qui oggettivamente poco esplorata, di quello che possiamo definire “il primo settennato” di Gronchi, cioè la fase in cui ricoprì il ruolo di Presidente della Camera dei deputati, tutta la prima legislatura e una parte della seconda, dal 1948 al 1955, quando fu eletto Presidente della Repubblica quale successore di Luigi Einaudi, inaugurando così un settennato ancora più prestigioso.

Fu il primo caso di quella che è diventata una lunga serie: su dodici Presidenti della Repubblica, sei sono stati Presidenti della Camera (De Nicola, Gronchi, Leone, Pertini, Scalfaro e Napolitano), uno dell’Assemblea Costituente (Saragat) e uno del Senato (Cossiga). Anche se quello di Gronchi fu un passaggio diretto da una carica all’altra, dopo aver svolto la funzione di Presidente dell’Assemblea per molti anni, in questo senso un caso sostanzialmente unico.

Giovanni Gronchi fu eletto Presidente della Camera per la prima volta l’8 maggio 1948, all’apertura della prima legislatura repubblicana, esattamente 100 anni dopo quell’8 maggio 1848 in cui si era aperta a Torino la prima legislatura del Parlamento subalpino. Ci fu dunque, come la definì il Presidente dell’Assemblea Costituente Terracini, una *“fortunata coincidenza tra la celebrazione del Centenario ed il risorgere in Italia dell’istituto parlamentare”*.

Gronchi ovviamente nel suo discorso di insediamento rimarcò questa ricorrenza e si soffermò diffusamente sulla storia del Parlamento italiano del periodo statutario che *“è sempre stato il presidio delle libertà civili. Cosicché, dopo la lunga parentesi oscura della tirannide fascista, fu facile ritrovare gli orientamenti e le vie; e le grandi correnti storiche del nostro pensiero e della nostra vita politica, come le acque carsiche, che si inabissano per una parte del loro percorso e tornano poi alla luce prima di gettarsi nel mare, queste grandi correnti storiche ripresero vita e funzione con reviviscenza spontanea attraverso le compatte affermazioni dei partiti di massa”*.

Dunque Gronchi scelse non tanto di esaltare il “nuovo”, come tutto sommato sarebbe stato lecito aspettarsi nel primo giorno di vita parlamentare della nuova Repubblica (e forse ciò avvenne anche per l’abuso che del concetto di novità era stato fatto dal regime fascista per molti anni in rottura con il sistema liberale precedente); quanto di far leva sui principi della “tradizione parlamentare” e della “continuità istituzionale” a sostegno e in funzione del consolidamento della neonata Camera dei deputati repubblicana.

D’altronde, come sostenne Meuccio Ruini nella pubblicazione su *Il centenario del Parlamento*: *“La vita e la forza degli ordinamenti costituzionali è nel sentirsi*

tradizione storica del loro Paese; e nel sentirsi al tempo stesso pronti a camminare come storia di domani". Gronchi in questo senso, con la sua biografia rappresentava pienamente sia questa tradizione, avendo attraversato in Parlamento sia la fase dello Statuto Albertino sia quella della cosiddetta transizione costituzionale, sia questo slancio riformatore proiettato verso il futuro. Egli, infatti, non nascose mai la critica alla politica centrista degasperiana – quello che alcuni suoi compagni di "Politica sociale" definivano in senso spregiativo "neogiolittismo" – in nome di una prospettiva alternativa di centro sinistra che propugnava quelle riforme sociali che potessero dare rapide risposte alle esigenze dei lavoratori e delle classi meno abbienti in una stagione di grandi conflitti. Riforme urgenti, che lui intendeva come attuazione dei principi e degli orientamenti dei costituenti: *"per difendere e consolidare queste nostre istituzioni repubblicane [occorre] procedere a quelle riforme sociali cui la Costituzione si è così largamente ispirata"* disse nel suo discorso di insediamento.

Era stato eletto deputato del Partito popolare per la prima volta nel 1919, confermato anche nelle due successive legislature alle elezioni del 1921 e del 1924, fino alla decadenza da deputato imposta dalla mozione di Augusto Turati il 9 novembre 1926 in quanto "aventiniano". Fu poi membro sia della Consulta nazionale sia dell'Assemblea costituente nella quale svolse con grande efficacia il ruolo di capogruppo della Democrazia cristiana, un *"compito di grande rilievo e non privo di difficoltà per l'articolata composizione del Gruppo"*. Come rilevò Leopoldo Elia molti anni fa proprio al Centro Studi Gronchi, si trattò di un *"ruolo di ispiratore, di coordinatore, ma anche di mediatore, per così dire di regista, tra le diverse tendenze esistenti all'interno del gruppo e non sempre concordanti tra di loro, perché i deputati democristiani provenivano da esperienze differenziate sia per il loro dato generazionale che per la formazione di cultura: accanto ai popolari della generazione precedente (...) vi erano i famosi professorini della Università di P. Gemelli, i sindacalisti e gli esponenti delle associazioni di azione cattolica (...)"*. Una partecipazione dunque *"molto complessa, con punte di grande livello intellettuale"*, che fu per Gronchi una palestra assai utile per svolgere al meglio il ruolo di Presidente della Camera nell'atmosfera ancora incandescente della battaglia elettorale dell'aprile del 1948.

Fu un Presidente molto stimato e rispettato. È stato descritto molto efficacemente come un Presidente che *"rivelò subito doti eccezionali di equilibrio e di sensibilità, di energico difensore e stimolatore del lavoro parlamentare"*.

Si è detto spesso che De Gasperi avesse contribuito a farlo eleggere Presidente della Camera in modo da allontanarlo dal partito e dalla politica attiva. Difficile dire se ciò fosse vero (Gronchi era stato Ministro dell'industria del I Governo De Gasperi e è stato più volte in predicato di tornare al Governo). Ciò che è certo è che Gronchi era un uomo di forti convinzioni, amava la politica e la seguiva con passione, quello che traspare da atti e documenti è che per lui questa fosse

un'esigenza direi "quasi fisica". I giornali dell'epoca segnalano i dubbi di Gronchi, fino all'ultimo, sia nel 1948 sia nel 1953, ad accettare la candidatura a Presidente della Camera. Nel 1953 si scrisse addirittura che nel suo discorso di insediamento Gronchi avrebbe avvertito *"che intende(va) mantenere la carica soltanto per il primo periodo della legislatura e chiederà, tra qualche tempo di essere lasciato libero di riprendere il suo posto nella politica attiva"*¹.

Forse una piccola conferma di questa impazienza di tornare alla politica attiva è rinvenibile in una proposta di riforma regolamentare che il Presidente Gronchi fece nella seduta della Giunta per il regolamento dell'11 marzo 1949 e che altrimenti rimarrebbe senza una spiegazione plausibile. Si tratta della proposta di limitare la durata dell'Ufficio di Presidenza e dunque anche dell'incarico di Presidente della Camera. In particolare la norma prevedeva che: *"L'Ufficio di presidenza si rinnova ogni biennio e i componenti sono rieleggibili"*. La particolarità sta nel fatto che il resoconto sommario della Giunta riporta che gli onorevoli Ambrosini, Corbino e Carpano Maglioli si dichiararono favorevoli alla nuova norma regolamentare solo perché *"proposta e sostenuta insistentemente dal Presidente"*². Tuttavia la modifica, seppur discussa, non venne approvata dall'Assemblea³. Fu poi riproposta sempre dal Presidente Gronchi, anche in

¹ *La Stampa*, 25 giugno 1953.

² Camera dei deputati, Bollettino delle Commissioni del 12 marzo 1949, n. 16. Recita il resoconto sommario della seduta dell'11 marzo 1949: "Su proposta del Presidente, si approva. la seguente aggiunta all'articolo 4: "L'Ufficio di Presidenza si rinnova ogni biennio. I suoi componenti sono rieleggibili. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica nell'intervallo tra una Camera e l'altra, a termine dell'articolo 61 della Costituzione. Nella discussione interloquiscono, oltre al Presidente, gli onorevoli Cavallari, contrario all'aggiunta, e Carpano Maglioli, favorevole in linea di principio. Gli onorevoli Corbino e Ambrosini si dichiarano favorevoli in quanto la nuova norma è stata proposta e sostenuta insistentemente dal Presidente. L'onorevole Carpano Maglioli fa analogha dichiarazione".

³ Nella seduta del 14 novembre 1949 intervenne l'onorevole Dominedò del gruppo della Democrazia Cristiana ritenendo la proposta rispondente "certamente ad una esigenza apprezzabile". "Non essendo contemplato dalla Costituzione l'istituto della sessione, noi ci troviamo per conseguenza dinanzi a questa situazione: che, non essendovi limiti per la scadenza delle cariche dell'Ufficio di presidenza, le medesime vengono a durare per tutto il tempo della legislatura. Quindi, la proposta affronta un problema reale, che si ritiene di risolvere in base alla rinnovazione delle cariche ogni biennio, alla stregua di quanto avviene presso i Parlamenti di altri Paesi". In realtà, anche se corrisponde al vero che l'art. 43 dello Statuto Albertino legava la durata in carica dell'Ufficio di presidenza alla durata della sessione, è vero però che a partire dal 1909 le legislature erano state tutte a sessione unica. Dunque, questo riferimento dell'on. Dominedò sembra più un artificio retorico propedeutico alla successiva proposta di sospensiva che poi fu messa ai voti dal Presidente Gronchi e approvata dall'Assemblea (in modo da "studiare preliminarmente un

questo caso senza successo, nella seduta della Giunta per il regolamento del 18 febbraio 1950⁴.

Gronchi non si stancò mai di evidenziare profeticamente i limiti della politica centrista, di chiedere riforme, di propugnare la progressiva tendenza verso un ordine sociale più giusto, di chiedere alla borghesia italiana non solo paternalismo ma solidarietà intesa come “*riconoscimento di un dovere verso un prossimo che ha eguali diritti*”, di chiedere al proprio partito di non assecondare quello che lui definì “l’equivoco dei conservatori” che il 18 aprile del 1948 avevano votato la DC.

Non rinunciò a professare le sue idee pubblicamente, anche da Presidente della Camera. Continuò a seguire con assiduità l’attività del partito e anche quella del Gruppo parlamentare della DC. Questo inizialmente gli portò qualche difficoltà, soprattutto dopo il discorso di Pesaro del novembre 1948, quando annunciò i gruppi di studio di Politica sociale, provocando una reazione pubblica del partito e un richiamo a una maggiore disciplina da parte della Direzione centrale.

Da Presidente ebbe il compito niente affatto agevole di riportare la Camera dei deputati – che nel 1944 era simbolicamente rinata dal punto di vista amministrativo sotto la Presidenza Orlando⁵ – a svolgere a pieno la sua funzione ordinaria e di guidarla per la prima volta nell’ambito del nuovo quadro costituzionale in una fase politico-istituzionale caldissima. In questo fu assistito dal suo forte temperamento, di cui aveva dato prova evidente già nel suo passato di deputato popolare, come ad esempio nella caotica seduta del 4 giugno 1924 in un confronto serrato con il Presidente del Consiglio Mussolini, che lo interruppe per ben tredici volte. Nonostante fosse continuamente disturbato dai neo deputati fascisti, in particolare da Farinacci, riuscì a portare a termine il suo discorso, anche se a un certo punto, senza perdere il suo stile si sfogò rivolgendosi all’Aula: “*Onorevoli colleghi della*

coordinamento col Senato della Repubblica, allo scopo di mirare ad una norma che abbia carattere di omogeneità con quella del regolamento della Camera dei deputati”).

⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle Commissioni del 18 febbraio 1950, n. 53: “Il Presidente avverte che ritiene opportuno riproporre alla Camera l’aggiunta all’articolo 13, già proposta il 24 ottobre 1949, e il cui esame fu sospeso in Assemblea, aggiunta diretta a stabilire che l’Ufficio di Presidenza si rinnova ogni biennio”.

⁵ Nella seduta del 15 luglio 1944 il Governo Bonomi deliberò in Consiglio dei Ministri un ordine del giorno che invitava Vittorio Emanuele Orlando “ad esercitare le sue antiche funzioni” quale “ultimo presidente vivente e non passato all’altra assemblea legislativa”, “considerata la continuità ideale dell’antica Camera dei deputati con l’assemblea che sarà liberamente eletta dal popolo italiano quando esso avrà deciso i suoi ordinamenti costituzionali, considerato che in periodo di vacanza parlamentare per lo scioglimento della Camera l’ultima presidenza continuava la sua funzione fino all’elezione della nuova Camera”. Si veda P. EVANGELISTI, *Contributo per uno studio della classe dirigente nel periodo fascista*, in *Le Carte e la Storia*, X, 2004, pp. 110-124.

maggioranza! Non mi pare neppure generoso sottoporre a così dura prova i miei polmoni quando siete in 300 contro 40!”.

Fu Presidente in una stagione di grandi conflitti sociali e politici che si riverberarono inevitabilmente anche nell'Assemblea della Camera. Momenti molto difficili, da gestire allo stesso tempo con energia e senso politico (perché il regolamento assicurava al Presidente ben pochi poteri): l'episodio dell'attentato a Togliatti nel 1948, la battaglia parlamentare per l'adesione al Patto Atlantico nel 1949, gli incidenti seguiti ai fatti di Modena del 1950, la battaglia campale nel 1953 per l'approvazione della legge elettorale maggioritaria, la cosiddetta legge truffa, con le polemiche durissime che ne seguirono e che finirono per investire anche la sua figura. Tornò alla Camera l'ostruzionismo parlamentare che non si vedeva dalla cosiddetta crisi di fine secolo, si ripeté persino la scena del rovesciamento delle urne. Non è un caso che la I legislatura detenga il primato del numero di giurì d'onore costituiti, ben nove. Anche solo per rendere l'idea del clima in cui il Presidente Gronchi si trovò a presiedere l'Aula può bastare la citazione di questi due stralci dei resoconti parlamentari.

PRESIDENTE. “Avevo annunciato tempo addietro che non sarei stato disposto a tollerare che l’Aula parlamentare si trasformasse in un’arena da circo, o vedesse spettacoli da competizioni di facchini di piazza. (...) indico intanto l’onorevole Semeraro Santo che si è lanciato contro l’onorevole Malvestiti (...). Secondo da indicare è l’onorevole Pajetta Giuliano, che si è lanciato a catapulta sui contendenti. Terzo: un lanciatore di cassetto da quella parte (Accenna all’estrema sinistra) della Camera, il quale, se non dichiarerà, poiché non si è ancora potuto individuare, di essere autore dell’atto, dimostrerà con ciò di sentire tutta la deplorabile bassezza morale di questo suo atto, che poteva avere ben gravi conseguenze. (Approvazioni al centro e a destra - Proteste all’estrema sinistra).

(Seduta del 16 marzo 1949 continuata senza interruzione il 17 e il 18 marzo – Discussione sulle comunicazioni del Governo sull’adesione al Patto Atlantico)

PRESIDENTE. “(...) Questa frase provocava uno dei fatti più gravi cui abbia mai assistito il Parlamento italiano, perché l’onorevole Di Mauro, eludendo la vigilanza, si è insinuato nel corridoio che è dietro il banco del Governo, con l’evidente intenzione di colpire il Presidente del Consiglio o qualche altro membro del Governo. L’atto in se stesso, e anche la forma della proditoria aggressione alle spalle non possono passare inosservati; non tutelerei quella che è anche una norma elementare di convivenza civile in questa Assemblea se mi limitassi a richiamare all’ordine l’onorevole Di Mauro”.

Furono poste in votazione: esclusione dall’aula e i richiami all’ordine.

(Seduta del 14 febbraio 1950 – Fatti di Modena del 9 gennaio 1950 – la seduta fu sospesa durante il discorso del Presidente del Consiglio De Gasperi e alla riapertura dei lavori il deputato Di Mauro fu escluso dall’Aula).

Essendo il tema specifico del convegno “l’attuazione della Costituzione”, cercherò di sottoporre alla vostra attenzione alcuni elementi tratti dalla documentazione esaminata presso l’Istituto Sturzo⁶ e presso l’Archivio storico della Camera dei deputati che consentano di ricostruire la concezione istituzionale che il Presidente Gronchi aveva del Parlamento nell’ambito della forma di governo disegnata dalla Costituzione e del funzionamento interno della Camera dei deputati e dei suoi organi. Una seconda parte riguarderà, invece, sulla base dell’esame dei resoconti parlamentari, l’attività di interpretazione costituzionale e regolamentare del Presidente Gronchi tra vecchie prassi e nuove disposizioni costituzionali, in particolare sulla questione di fiducia. D’altronde la fase di interpretazione della Costituzione è già di per sé una forma di attuazione della Costituzione stessa. Infine, concluderò con alcuni cenni sulla questione dell’approvazione delle leggi di attuazione della Costituzione nella prima legislatura.

2. I rapporti tra Parlamento e Governo

Il Presidente Gronchi dimostrò sempre una grande attenzione alla tutela delle prerogative del Parlamento rispetto ai tentativi di sconfinamento da parte del Governo.

Presso l’Istituto Sturzo è conservata ad esempio la minuta della lettera di risposta del Presidente Gronchi al Ministro del Tesoro Pella (inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio e al Presidente del Senato) databile nei primissimi giorni del 1949. Evidentemente all’epoca i rapporti tra Governo e Parlamento ancora dovevano trovare una composizione nell’ambito del nuovo quadro costituzionale che aveva sancito l’indipendenza istituzionale del Parlamento rispetto alla fase statutaria, perché la richiesta governativa appare oggi a prima vista come una inaccettabile e manifesta violazione delle prerogative del Parlamento e così apparve anche a Gronchi a dire il vero, vista la fermezza nella risposta. Indirettamente, dal documento possiamo ricavare il contenuto della richiesta del Ministro e cioè che le proposte di legge di iniziativa parlamentare dovessero essere esaminate dal Ministro del Tesoro prima della loro sottoposizione alla Camera. Gronchi rispose che tale possibilità non era “*neppure lontanamente*

⁶ Istituto Sturzo, Archivio Giovanni Gronchi, Presidenza della Camera 1946-1955.

configurabile”: “*l’iniziativa parlamentare costituisce un diritto inderogabile di ogni deputato ed è solo dopo la presentazione che la proposta di legge, durante la normale procedura di esame, viene sottoposta al vaglio della Commissione Finanze e Tesoro e del Ministero del Tesoro, ma sempre sul terreno parlamentare e cioè mediante audizione del Ministro stesso in seno alla Commissione e, quindi, alla Camera.*

Lo stesso dicasi per gli emendamenti ai disegni di legge presentati dal Governo. L’emendamento è anch’esso una forma peculiare dell’esercizio dell’iniziativa parlamentare – disse Gronchi – né può certo pensarsi alla possibilità che l’emendamento sia sottoposto, come sembra che si chieda, prima che alla Camera stessa, all’esame del Ministero del Tesoro”.

È un passaggio fondamentale per definire gli obblighi del “Governo in Parlamento” nell’esercizio della funzione legislativa. La lettera si conclude con un invito all’On. Ministro del Tesoro “*a essere presente, o a delegare i Sottosegretari a partecipare sempre alle sedute legislative delle Commissioni e a quelle dell’Assemblea in modo che il Governo possa seguire da vicino l’andamento delle discussioni e intervenga nei modi che sono messi a disposizione dall’art. 90 del Regolamento*”.

Si tratta di una lettera assai importante perché Gronchi dimostra di essersi fatto tutore anche del rispetto delle nuove disposizioni costituzionali, come emerge dalla stessa missiva, nella quale Gronchi rivendica il ruolo avuto dalla Camera dei deputati nel segnalare al Governo la “*necessità di munire tutti i disegni di legge di iniziativa ministeriale dell’apposita clausola finanziaria inerente all’osservanza dell’art. 81 della Costituzione*” (la “*copertura finanziaria*” per cui “*ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicarvi i mezzi per farvi fronte*”).

Ma si trovano tracce della difesa delle prerogative del Parlamento rispetto al Governo nel nuovo assetto costituzionale anche in altri documenti. Ad esempio, a seguito di un episodio segnalato dal Presidente di una Commissione permanente nel quale un sottosegretario aveva chiesto la sospensione dei lavori in Commissione perché il Governo non si era ancora espresso collegialmente sul testo del progetto oggetto di esame. Anche in quel caso – era il 1951 – il Presidente Gronchi intervenne e scrisse a tutti i Presidenti di Commissione, che non c’era “*diritto di far questo, altrimenti il Governo e la sua attività interna*” avrebbero esercitato “*un’influenza de iure sugli interni corporis della Camera*”.

3. La Conferenza dei Presidenti

Emerge, inoltre, in maniera evidente un’attenzione costante da parte del Presidente al buon funzionamento dell’istituzione, al miglioramento delle prassi procedurali, alla speditezza del procedimento legislativo attraverso la continua ricerca dei raccordi istituzionali e del coordinamento degli organi della Camera. Per far ciò occorreva metter ordine alle discussioni attraverso alcuni accorgimenti che consentissero di programmare, almeno sommariamente, i tempi dei lavori

parlamentari (per quanto possibile in un Parlamento che non vedeva limiti temporali agli interventi dei deputati).

Nasce con il Presidente Gronchi l'idea di convocare una "Conferenza dei Presidenti", coinvolgendo nell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea oltre che i membri dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti e i Presidenti dei Gruppi parlamentari. Anche se non con il ruolo centrale che ricopre attualmente, già allora si prevede anche la presenza del rappresentante del Governo.

Nel marzo del 1950 fu presentata (per la seconda volta) e (stavolta) approvata, una proposta di riforma del Regolamento per trasformare questa prassi in norma regolamentare, istituzionalizzando questo nuovo organo, antesignano della attuale cosiddetta "Conferenza dei capigruppo", che come sappiamo è il vero e proprio motore dei lavori dell'Assemblea, luogo di incontro tra Presidente, Governo, Gruppi di maggioranza e Gruppi di opposizione.

Peraltro, la stessa relazione della Giunta per il Regolamento avvertiva: *"un simile istituto funziona da tempo nell'Assemblea nazionale francese e, d'altra parte tutti sanno che, per iniziativa del nostro Presidente, di fatto una simile adunanza è stata parecchie volte convocata ed ha già servito al buon funzionamento dell'Assemblea. Si tratta quindi di codificare una prassi che ha già dato favorevoli risultati"*.

Fu lo stesso Gronchi a difendere in Aula la proposta di regolamento che conteneva in sé anche un embrione di organizzazione dei lavori (almeno con una previsione dell'ordine degli interventi e delle sedute necessarie a concludere l'esame, inserendo un limite alle nuove iscrizioni a parlare). E nel farlo ci fornisce un'interpretazione assai interessante del testo della modifica come strumento a tutela delle minoranze. Organizzare la discussione, infatti, significava superare il sistema della "chiusura della discussione", strumento tipico dell'epoca statutaria, con cui la discussione poteva essere interrotta in qualunque momento con un voto a maggioranza (in ipotesi anche a discussione appena iniziata).

Disse Gronchi: *"È chiaro che l'organizzazione di un dibattito, discussa nella conferenza dei presidenti, cioè fra uomini i quali hanno la responsabilità di presiedere gli uni le Commissioni, gli altri i Gruppi, ha tutte le probabilità di non permettere un colpo di maggioranza, bensì un esame razionale della situazione, affinché siano contemplate queste due esigenze: cioè che tutti i gruppi e tutte le correnti possano avere la loro voce ed esprimerla con chiarezza durante il corso della discussione, che la discussione stessa non si insabbi però in eccessive lungaggini, le quali non giovano ad alcuno degli oratori né al Parlamento, di fronte all'opinione pubblica"*.

4. Le Commissioni e i Gruppi

Per quanto riguarda il funzionamento interno della Camera dei deputati, Gronchi aveva un'idea abbastanza "verticale" dell'Istituzione, sempre ai fini di una maggiore speditezza dei lavori.

Il ruolo delle Commissioni – non a caso definite “organi istruttori per l'elaborazione delle leggi” – era, infatti, immaginato sempre come funzionale all'attività dell'Assemblea. Tanto da richiamare, ad esempio, i Presidenti delle Commissioni sulla necessità di riconvocazione delle Commissioni permanenti una settimana prima dell'Assemblea nei periodi successivi ai periodi festivi (come avviene con regolarità anche oggi) oppure da escludere l'applicazione in Commissione dello strumento dell'inversione dell'ordine del giorno perché quest'ultimo era formato in Commissione dal Presidente della Camera e conteneva solo i disegni di legge di cui la Commissione era investita dalla Camera stessa.

Questa visione “funzionalistica” arrivava a coinvolgere anche la stessa essenza dei Gruppi parlamentari, tanto che nei suoi appunti per l'intervento al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana del 7 ottobre 1951 Gronchi, dando soluzione per parte sua a un dibattito annoso che non ha ancora oggi visto soluzione sulla natura dei Gruppi parlamentari (organi della Camera o organi del partito), sostenne la tesi per cui occorreva *“inserire i Gruppi nella struttura della Camera: renderli organi della Camera”*.

Tuttavia, questa sua preoccupazione di rendere il Parlamento un luogo dove non solo deve svolgersi un'ampia discussione, ma dove devono anche essere assunte responsabilmente decisioni per la risoluzione dei problemi sociali, non scade mai in una posizione confacente agli interessi del solo Governo. Lo testimonia il suo chiaro intervento nella seduta del comitato direttivo del Gruppo parlamentare della DC alla Camera, quando disse che: *“Sta al Gruppo far sentire la propria posizione autonoma pur nella necessaria coordinazione delle responsabilità nei confronti del Ministero, altrimenti, o presto o tardi, il problema si porrà da sé inevitabilmente”*. In questo caso egli rifugge dalla struttura di partito concepita come “piramide monolitica” e sostiene che *“occorre che ogni organismo del partito ritrovi la coscienza della sua autonomia e agisca secondo le proprie responsabilità e i propri compiti nella visione, si intende, di un'azione unitaria e comune. Il Gruppo ha il dovere di rivendicare la propria posizione e la propria libertà quando il Governo dimostra di non riconoscerla in tempo; e la Costituzione ne offre i modi, senza pregiudizio della stabilità del Governo”*. Visione che è confermata anche dagli appunti mossi all'attività del capogruppo DC alla Camera Bettiol nel suo discorso al Consiglio nazionale del 1951: *“occorre maggiore comprensione ed elasticità, non applicare eccessivamente il criterio della disciplina”*.

5. Il Presidente, il Regolamento e l'Assemblea

Gronchi all'atto dell'insediamento, come da tradizione ormai centenaria, assicurò all'Assemblea la propria *“scrupolosa imparzialità, quale rappresentante e garante dei diritti di tutti, a prescindere dal settore di appartenenza”*. Allo stesso tempo però esprimendo di fatto quella che è la sua idea sull'importanza del “costume” nella democrazia parlamentare, rivolgendosi ai deputati espresse anche la certezza della *“spontanea consapevolezza”* che il diritto di ciascuno, sia gruppo o individuo, deve trovare il suo naturale limite nel rispetto del diritto degli altri e nella *“coscienza, altissima e chiara in tutti voi, della dignità della vostra funzione”*.

Come abbiamo già detto Gronchi scelse di far leva sulla tradizione parlamentare italiana e sulla continuità istituzionale con il Parlamento prefascista. In questo stesso senso va valutata la scelta della nuova Camera dei deputati di non adottare un nuovo regolamento ma di dare implicita applicazione nella sua prima seduta al regolamento vigente nella Camera dei deputati statutaria prima dell'avvento fascismo (così come era già avvenuto con la Consulta e l'Assemblea Costituente, che avevano adottato il Regolamento parlamentare del 1900, con le modifiche approvate nel 1920 e 1922).

All'inizio della legislatura infatti, alla Camera, a differenza del Senato che in precedenza non era elettivo, non si pose neanche il problema di quale dovesse essere il regolamento da applicare e non si procedette ad alcuna deliberazione sulle proprie regole interne. Nonostante ciò il Presidente Gronchi dette un notevole impulso ai lavori della Giunta per il regolamento, che tenne un notevole numero di sedute e presentò numerose proposte di modifica approvate dall'Assemblea⁷ e che nel novembre 1949 confluirono in un nuovo testo coordinato, che operò finalmente una risistemazione organica di tutte le modifiche approvate sino ad allora al regolamento del 1900 (inserendo anche alcune disposizioni della Costituzione che si riferivano direttamente al funzionamento delle Camere).

Per quanto riguarda, invece, la concezione del Presidente Gronchi sulla funzione interpretativa del regolamento risultano oggettivamente alcune sorprese.

In particolare questo tema è emerso nell'ambito del rapporto tra prassi regolamentari consolidate nel periodo prefascista e le nuove disposizioni costituzionali. Come disse l'on. Laconi del Gruppo parlamentare comunista,

⁷ Nel primo anno di legislatura si confermò la scelta di utilizzare il sistema delle Commissioni permanenti e, anche sulla base dell'esperienza del primo periodo di attività parlamentare, furono approvate modifiche riguardanti il loro funzionamento (in particolare si segnalano la possibilità del Presidente di fissare un termine per la presentazione della relazione all'Assemblea, la nascita del cosiddetto Comitato dei nove, la nuova disciplina delle Commissioni in sede legislativa in attuazione dell'articolo 72 della Costituzione e il miglioramento della procedura di esame dei bilanci ai fini dell'attuazione dell'art. 81 della Costituzione).

infatti, andavano bene le prassi e le tradizioni parlamentari per interpretare le norme regolamentari, ma *“oggi esiste una norma nuova stabilita da questo documento di rottura della nostra tradizione che fu a suo tempo la Costituzione della nostra Repubblica”*.

Mi limiterò necessariamente a citare alcuni episodi assai significativi che si sono verificati durante i lavori parlamentari, ad esempio sulla posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Si trattò di decidere questioni interpretative “nuove”, determinate dall’approvazione della Costituzione, su cui il Presidente non ritenne di poter decidere sulla base dei poteri che il regolamento dell’epoca gli assegnava, ritenendo invece che il potere di interpretazione spettasse all’Assemblea.

Questo è il cuore della questione dei primi anni di funzionamento del Parlamento. Il rapporto tra Presidente e regolamento non era quello attuale per cui il Presidente è l’esclusivo interprete delle norme regolamentari, che eventualmente può avvalersi dell’ausilio della Giunta del Regolamento nel caso in cui ritenga di convocarla.

Dobbiamo tenere ben presente che vigeva allora, come evidenzia Ibrido, “un principio generale di appellabilità delle decisioni presidenziali dinanzi all’Assemblea”⁸, che oggi nel panorama delle esperienze di diritto parlamentare ha assunto ormai un carattere recessivo (eccetto per il Bundestag). Ma che allora comportava inevitabilmente una politicizzazione della funzione di garanzia del Regolamento. *“In Italia questo principio è stato superato solamente con le riforme regolamentari del 1971”* (mantenendolo peraltro in via residuale per le decisioni sui richiami al regolamento e sull’ammissibilità degli emendamenti). Il Presidente – continua Ibrido – *“difficilmente rischierebbe di porre a repentaglio la propria auctoritas adottando interpretazioni che si prestino ad essere ribaltate dalla maggioranza in sede di appello”*. E così avvenne proprio durante la Presidenza di Gronchi, che nel 1952 presentò le proprie dimissioni, poi rientrate, proprio perché sconfessato dall’Assemblea.

Su queste “questioni nuove” Gronchi ritenne che spettasse alla Camera decidere sulle proprie regole interne e a tal fine ampliò sempre al massimo il dibattito. Leggendo i resoconti parlamentari ci sono riunioni dell’Assemblea che sembrano riunioni di una grande “Giunta per il Regolamento allargata”, con dibattiti molto lunghi e accesi. Come disse nel complesso e articolatissimo dibattito del 6 marzo 1951 (che durò oltre sei ore) di fronte a chi gli faceva notare che il caso procedurale in esame fosse un caso completamente nuovo egli rispondeva *“Certamente: ed è per questo che ho consentito una così larga discussione, non dandole ristretto carattere procedurale. D'altra parte occorre che la Camera esamini i*

⁸ R. IBRIDO, *L’interpretazione del diritto parlamentare*, FrancoAngeli, Milano, 2015, p. 221.

casi nuovi, li discuta e li decida, perché è così che si formano l'interpretazione e la consuetudine". Si trattava di un metodo di lavoro che il Presidente aveva adottato fin dall'inizio della legislatura e messo a disposizione della Camera. E di fronte a chi gli pose la questione per cui l'interpretazione del regolamento spettasse al Presidente e non all'Assemblea egli rispose: *"nessuna interpretazione del regolamento potrebbe allora farsi da parte della Camera. Ora, io le faccio osservare che nelle questioni di interpretazione del regolamento si deve avere fiducia nella indipendenza di giudizio della maggioranza. (...) Io debbo presupporre, ripeto, questa libertà di giudizio, perché se non la presupponessi verrei a ritenere pressoché inutile ogni dibattito parlamentare, ben sapendosi pregiudizialmente, per tutte le questioni (o almeno per le importanti e significative), che v'è una maggioranza schierata in un senso ed una minoranza in un altro. Ecco la ragione per cui ritengo che ciascuna parte della Camera, appunto perché si tratta di un caso nuovo di interpretazione, debba esprimere liberamente il proprio giudizio".*

Un ottimismo che oggi riterremmo ingiustificato, ma che era forse determinato da un lato da una certa dose di realismo e pragmatismo relativa agli effettivi poteri presidenziali di cui egli disponeva e dall'altro perché molto probabilmente influenzato dalla sua precedente esperienza parlamentare statutaria in un Parlamento formato più di uomini che di gruppi.

Il principio generale di appellabilità delle decisioni del Presidente, come vedremo contribuisce non poco a far comprendere il comportamento del Presidente Gronchi nei momenti più controversi della sua Presidenza, ovviamente mi riferisco alla vicenda della legge truffa nel 1953, quando si è accusato il Presidente Gronchi di essere stato una sorta di Ponzio Pilato, avendo rimesso le questioni procedurali al voto dell'Assemblea senza prendere una decisione autonoma.

In un episodio precedente l'appello alla Camera aveva persino portato alle dimissioni del Presidente Gronchi proprio perché una sua decisione era stata sconfessata dall'Assemblea. Durante la discussione del 1° febbraio 1952, infatti, era stato presentato in Aula dall'on. Bettiol uno "schema di risoluzione" (che deferiva il disegno di legge alla Commissione dandole due direttive precise a cui conformarsi), sul quale il Presidente del Consiglio aveva posto la questione di fiducia. Allo stesso tempo però era stato richiesto da alcuni deputati il voto segreto.

Il vicepresidente Leone propose di votare la fiducia per appello nominale (come era stato deciso nella seduta appena citata del 6 marzo 1951 su un ordine del giorno di fiducia), chiese di considerare il suo intervento come un richiamo al regolamento, annunciando già, in caso di decisione contraria da parte del Presidente, di volersi appellare alla Camera. Il Presidente affermò invece che non si trattava di un ordine del giorno (ma di uno schema di risoluzione), che non ci fosse un automatismo che portasse alla votazione nominale in luogo di quella che segreta e infine che non si trattasse di un richiamo al regolamento ma di una

questione nuova di interpretazione della Costituzione (e come tale dovesse essere discussa ed esaminata “con larghezza”). Intervenne nuovamente Leone che chiese di votare l’appello alla Camera – peraltro ne nacque un battibecco tra vicepresidente e presidente, che forse fu uno dei motivi che portarono alle dimissioni di Gronchi – e il Presidente svolse un intervento spiegando ampiamente la propria posizione prima di rivolgersi all’Assemblea.

“Spero che la Camera non si sorprenda del calore che metto nel difendere una certa mia posizione. È evidente che chi dirige le sedute deve avere una coscienza presidenziale, la quale è qualche cosa che sta al di sopra della comune coscienza individuale, perché finisce per rappresentare i diritti e i doveri di uno degli istituti fondamentali della vita democratica”.

Gronchi spiegò che la questione *“investe in pieno i rapporti tra legislativo ed esecutivo, esula da ristretti confini di forma o di procedura, supera quindi il carattere di un richiamo al regolamento, per assumere una questione squisitamente costituzionale. Si tratta di interpretare la Costituzione, di sapere come questa va applicata per una generalità di casi assai più vasta del caso singolo e bene specificato della mozione (o dell’ordine del giorno) di fiducia o di sfiducia. Ed è perciò che la discussione, a mio giudizio, deve essere libera, augurabilmente ampia, considerate l’importanza e la natura dell’argomento. Se si ammette che il potere esecutivo – funzionalmente distinto da quello legislativo – possa, ponendo la questione di fiducia prima di una qualsiasi votazione, ottenere il diritto alla votazione nominale, si arriva alla conseguenza che è in potere dell’esecutivo influire in maniera determinante sul funzionamento interno di un’assemblea legislativa, fino al punto di annullare una delle fondamentali garanzie della libertà di voto, quale è la prevalenza della votazione segreta su quella palese; fino al punto di rendere inapplicabile la votazione segreta perfino laddove essa è tassativamente prescritta dal regolamento, come nel caso delle votazioni finali sui disegni di legge”.*

Per Gronchi la questione esulava da una questione “puramente procedurale”, essendo anche una questione connessa alla votazione segreta che sempre secondo il Presidente *“allo stato del nostro regolamento (...) rappresenta una garanzia così fondamentale”* e *“il problema connesso a questa garanzia non può essere considerato come un comune incidentale richiamo al regolamento”.*

La Camera però al momento del voto considerò la questione come un richiamo al regolamento secondo la visione sostenuta dal Vicepresidente Leone e Gronchi fece successivamente pervenire le sue dimissioni per il grave stato di *“perplexità”* determinato *“dall’impostazione, lo svolgimento e – aggiungerei – la “atmosfera” della discussione che si ebbe nella seduta di venerdì scorso”.* Riferendosi evidentemente allo scontro con il vicepresidente Leone richiamò il *“tono e l’atteggiamento manifestatisi allora in quella parte della Camera alla quale io debbo la designazione per l’alto ufficio: tono e atteggiamento che hanno rinnovato in me una intima sensazione di disagio. Io non ritengo perciò di poter ancora assolvere al mio arduo e*

delicato compito, con quella certezza di piena e generale fiducia che io stimo necessaria”.

Dopo la lettura della lettera di dimissioni da parte del vicepresidente Gaetano Martino, si aprì un dibattito in cui il Presidente del Consiglio e tutte le forze della maggioranza manifestarono sincere attestazioni di stima per il Presidente Gronchi e la sua imparzialità, mentre l'opposizione, pur esprimendo la propria deferenza nei confronti del Presidente, non entrò nella discussione. Nenni disse che l'opposizione non aveva motivo di intervenire e Togliatti disse che la posizione di Gronchi era pur sempre quella di un *“Presidente che è stato eletto soltanto da una parte dell'Assemblea”*, cosa che invece non riguardava il Presidente del Senato De Nicola. Fu un intervento che non piacque a Gronchi (neanche l'accenno a De Nicola) e lo dirà apertamente un anno dopo, al culmine dello scontro sulla legge truffa, ricordando le parole dei due segretari e concludendo: *“voglio solo rilevare che, a seconda della convenienza, io sono stato per l'opposizione il Presidente di tutta la Camera o il Presidente della maggioranza (Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra – i deputati di questi settori e i membri del Governo si levano in piedi e applaudono lungamente all'indirizzo del Presidente – Commenti all'estrema sinistra)”*.

Per Gronchi il silenzio di Togliatti sulle sue dimissioni contrastava con l'appello che aveva fatto lo stesso Togliatti al Presidente Gronchi poco meno di un anno prima, il 6 marzo 1951, proprio a favore del voto segreto sui casi di fiducia e che il Presidente avrebbe dovuto tutelare come diritto delle minoranze.

TOGLIATTI. *“L'ultimo richiamo, signor Presidente, mi permetto di farlo a lei, a nome del partito che qui rappresento e che è una considerevole minoranza di questo Parlamento. Noi vediamo, in questa conciliazione della fiducia con la segretezza, una garanzia nostra, una garanzia della minoranza, che appunto ha interesse che non siano ostacolati e impediti quei processi che in un determinato momento è necessario si compiano per chiarire le situazioni politiche. Noi ci appelliamo a lei per la difesa di questo che consideriamo essere un nostro diritto.*

Non avendo potuto farlo sui cosiddetti ordini del giorno di fiducia per una prassi ultradecennale il Presidente si era però posto il problema per i casi differenti come quello in discussione, che riguardava uno schema di risoluzione. Il Presidente si era esposto proprio per tutelare il voto segreto inteso come strumento di libertà del Parlamento nei confronti del Governo e voleva che se ne discutesse. Dopo le sue dimissioni, dunque, si sarebbe aspettato un plauso dai gruppi delle opposizioni, non certo una definizione di *“Presidente di maggioranza”*. Comunque nella seduta pomeridiana del 6 febbraio 1952 le dimissioni rientrarono.

Alla luce di questi episodi del 1951 e del 1952 si può forse comprendere meglio la decisione molto controversa che il Presidente Gronchi prese durante il dibattito

sulla cosiddetta legge truffa. In realtà il Presidente Gronchi “decise di non decidere” i quesiti procedurali che si erano posti e che riguardavano anche in questo caso la questione di fiducia, rimettendo la decisione all’Assemblea. È probabilmente la decisione più criticata di tutto il settennato di Montecitorio, probabilmente perché la vediamo con le categorie dell’oggi. Tuttavia, se si esamina il comportamento del Presidente nell’arco della legislatura, quella decisione – che pure provocò le dimissioni dei membri dell’Ufficio di Presidenza dell’opposizione – non si discosta dal metodo di conduzione dell’Aula adottato in quegli anni. Un metodo necessariamente sperimentale – tanto è vero che ogni decisione veniva accompagnata sempre da una dichiarazione circa il carattere non normativo della decisione presa dall’Aula – un metodo anche molto dispendioso e faticoso per un Presidente, che doveva ricomporre il quadro regolamentare volta per volta senza poteri e senza precedenti a conforto delle sue decisioni. Un percorso che può certamente aver determinato anche qualche contraddizione, ma che Gronchi ha sempre condiviso con l’Assemblea. E anche quando l’opposizione richiese una maggior assunzione di responsabilità da parte del Presidente si trovò poi a rivelare le sue contraddizioni. Come ad esempio nel dibattito sulle dimissioni di Gronchi: in quel caso i gruppi socialisti e comunisti si opposero subito (“risolutamente dissenzienti” disse Togliatti) a un accenno fatto dalla maggioranza a una nuova disciplina dei poteri del Presidente, che invece sarebbe stato l’unico vero antidoto al potere di decisione dell’Assemblea sulle questioni regolamentari.

Peraltro sul punto viene da dire anche un’altra cosa: cosa avrebbe deciso nel merito un Presidente se avesse avuto i poteri per decidere in maniera indipendente dal voto dell’Aula?

I quesiti non decisi da Gronchi e votati favorevolmente dall’Assemblea furono tre:

È ammissibile la posizione della questione di fiducia sulla restante parte dell’articolo unico del disegno di legge in discussione?

Agli effetti della votazione (non della discussione) deriva dalla risposta positiva al primo quesito la indivisibilità del testo, che è oggetto della questione di fiducia?

Anche agli effetti della discussione deriva dalla richiesta del voto di fiducia la preclusione allo svolgimento degli emendamenti, come conseguenza della priorità spettante al testo, che è l’oggetto della questione di fiducia stessa?

Tutti e tre i quesiti oggi sarebbero decisi nel senso in cui decise l’Assemblea con il voto e questo ai fini della ricostruzione storica non credo sia irrilevante. Forse, comunque la si pensi, possiamo evitare che la valutazione sul ruolo di Gronchi Presidente della Camera sia inficiata da un eventuale giudizio negativo sulla cosiddetta “legge truffa”.

6. Le leggi di attuazione della Costituzione nella prima legislatura repubblicana

Un'ultima considerazione riguarda il tema delle leggi di attuazione della Costituzione nella I Legislatura repubblicana. Su questo si è scritto molto e, come noto, hanno avuto fortuna le considerazioni di Calamandrei sul fatto che la I legislatura è stata caratterizzata da un "inadempimento costituzionale" e dal cosiddetto "ostruzionismo della maggioranza".

Sul tema bisogna dire che nella mia ricerca ho trovato certamente traccia di questo atteggiamento critico nei confronti degli adempimenti costituzionali (e della stessa Costituzione) da parte dei dirigenti democristiani dell'epoca, in particolare negli appunti personali di Gronchi del Consiglio Nazionale DC dell'ottobre del 1951 riferentisi agli interventi del segretario del partito Gonella e del capogruppo alla Camera Bettiol (conservati presso l'Istituto Struzo).

Gonella:

- a) *Leggi costituzionali: 1^a legge e 2^a legge (non crede all'utilità)*
- b) *Referendum (si riduce a periodiche votazioni pro o contro il Governo)*
- c) *CNEL (complica per le sue funzioni)*
- d) *Ordinamento regionale e legge elettorale relativa (dovrebbe precedere decentramento amministrativo)*
- e) *CSM (meglio prolungare gli studi)*

Bettiol

Le leggi costituzionali

La Costituzione è un dizionario mitologico

Molte leggi costituzionali sono una super-penicillina letale

L'atteggiamento generale era quello di dover scegliere comunque delle priorità, perché "è la mole che soverchia" e anche "perché tutto non si può fare, ci sono altri problemi che sono più urgenti del coronamento costituzionale".

Seppur prudente, Gronchi sembra avere un atteggiamento diverso, sempre molto pragmatico, scrive: *bisogna sapere che cosa si vuole. Si dovrebbe graduare. Ma graduare per lui non significa sabotare. Nel suo intervento si dice favorevole al CNEL "per l'aiuto che esso può dare allo stesso Ministero del lavoro ed all'attività regolamentatrice"* e chiede chiarezza sulla linea del partito sulle regioni. Dagli atti emerge fin dalla fine del 1948 una richiesta al Presidente della I Commissione permanente, nella quale si chiede se possibile di procedere all'esame della proposta di legge di attuazione della Costituzione sul referendum.

La posizione di Gronchi sul tema è peraltro pubblica e oggetto di una riflessione organica nel suo intervento *Torniamo alle origini* del 1952 nel quale si sofferma sul completamento dell'ordinamento dello Stato:

Da tutti i partiti democratici, ed in specie dalla DC, deve essere considerato impegno indilazionabile il completare questo ordinamento secondo la Costituzione la quale ha voluto – com'era necessario – dettare le norme e i limiti per i tre poteri che sono alla base dello Stato: le norme per il referendum popolare e le due leggi per la Corte costituzionale (all'esame delle Camere); Legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Legge sul CSM. Il Gruppo della DC alla Camera deve cooperare attivamente a che sia portata a termine l'elaborazione legislativa del CNEL

A questa ricostruzione possiamo aggiungere qualcosa di interessante. C'è una lettera molto bella conservata presso l'Archivio storico della Camera dei deputati scritta dai principali rappresentanti dei partiti socialista e comunista (Nenni e Togliatti in testa) che è la dimostrazione più limpida di come il Presidente Gronchi non fosse certo considerato dalle opposizioni un ostacolo sul tema dell'attuazione della Costituzione.

Nella lettera vengono elencati i disegni di legge, presentati in Parlamento, ma non ancora approvati a dieci mesi dalla scadenza della legislatura (Corte costituzionale, referendum, regioni, legge per il riordinamento dei ministeri, legge sul tribunale militare, CNEL) e quelli che non erano proprio stati presentati (CSM, leggi di adeguamento dei codici penale, di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza alla Costituzione). Si chiede al Presidente di tenere conto di questo nel programma dei lavori.

Noi riteniamo che la Camera verrebbe meno al compito essenziale che la Costituzione le attribuisce ed al mandato che il popolo italiano le ha conferito il 18 aprile se lasciasse esaurire la legislatura senza porre in essere almeno le principali riforme organizzative delineate dalla Costituzione. Ella, onorevole presidente, che per la Sua funzione e per la Sua personale sensibilità, è l'alto interprete dei doveri della Camera, condivide certamente questa valutazione ed ha avuto più volte occasione di dichiararlo. (...) non ci sottrarremo alla parte di responsabilità che ci spetta e che Ella potrà contare sulla nostra disciplinata collaborazione per adempiere integralmente al programma anche gravoso che potrà risultarne per la Camera.

Gradisca, onorevole Presidente, i sensi della nostra più rispettosa considerazione.

Sul punto, utilizzando le parole di Paladin, possiamo dire che: *“Almeno una vicenda di grande importanza ha potuto concludersi positivamente e cioè il “difficile e quasi estenuante processo approvativo della legge ordinaria e della legge costituzionale, che permisero nel corso della seconda legislatura, l'entrata in funzione della Corte costituzionale”.*

In conclusione, vorrei fare mie le parole che Leopoldo Elia pronunciò proprio qui a Pontedera nel 1989, quando espresse un'esigenza di riconsiderazione dell'opera di Gronchi, che era venuta anche – come lui allora testimoniò – da uno studioso “certamente esigente e di spiccato senso critico” come Massimo Severo Giannini che definì Gronchi un uomo di “prim'ordine”. Questa impressione di Giannini sulle qualità di Gronchi è costantemente confermata dalla documentazione esaminata e dunque ritengo che tutta l'attività svolta dal Centro studi Gronchi in questi anni, finalizzata proprio alla valorizzazione dell'opera del Presidente Gronchi sia un'attività meritoria da apprezzare e supportare.